

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17/08/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 27/12/1978, n. 71 e e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. n. 146/DRU del 16/03/2011 di approvazione del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio, adeguato alla L.R. n. 28/1999, del Comune di Spadafora;

VISTO il foglio, prot. n. 4761 del 14/04/2016, pervenuto a questo Assessorato in data 20.04.2016 ed assunto in pari data al protocollo n. 8769, con il quale il Comune di Spadafora ha trasmesso la richiesta di modifica dell'art. 95 del vigente R.E.C. adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2015;

VISTA la delibera consiliare, n. 29 del 27/11/2015, con la quale è stata approvata la proposta di deliberazione di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del medesimo atto, avente per oggetto: "Modifica art. 95 del Regolamento Edilizio del vigente P.R.G. ex art. 5 L.R. n. 71/1978 – Revoca delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27.11.2014";

VISTI gli atti trasmessi con il foglio comunale prot. n. 4761/2016 suindicato;

VISTI gli atti di pubblicazione e la certificazione a firma congiunta del Segretario Comunale e del Responsabile della III Area, datata 14.04.2016, in merito alla procedura di pubblicazione, da cui si rileva che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni nei termini;

VISTO il parere favorevole n. 05 del 26 maggio 2016, reso dall'U.O. 3.1 del Servizio 3/D.R.U di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

"...Omissis..."

Dalla documentazione pervenuta si evince quanto segue:

- *il Comune di Spadafora è dotato di P.R.G. approvato con D.D.G. n. 146/DRU del 16/03/2011, con annesso regolamento edilizio, adeguato alla L.R. n. 28/1999;*
- *l'art. 95 "Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali" del vigente R.E.C. prevede testualmente :
"1 - I locali ad uso commerciale debbono avere: a) l'altezza minima di m 3,00, se situati al piano terreno; tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, si misura all'intradosso della volta, a due terzi della monta; b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione; c) vano di porta, vetrina o finestra all'aria aperta, di superficie complessiva pari ad almeno 1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria; adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a m 7; d) disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio; e) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti. 2 - A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dal RD n. 530/1927 nonchè alle norme del DPR n. 547/1955. 3 - Sono consentite deroghe per giustificati motivi architettonici ed ambientali nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative ed in particolare dal DPR 19/03/1956 n. 303.";*
- *la modifica all'art. 95 del vigente R.E.C. concerne l'aggiunta del comma 1-bis che in appresso si riporta: "1-bis - Esclusivamente per il patrimonio edilizio esistente nel centro urbano e del suo completamento, l'altezza minima delle attività commerciali e dei laboratori artigianali compatibili con la struttura urbana è di m 2,70 se situati al piano terreno; tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, si misura all'intradosso della volta, a due terzi della monta; sono fatte salve le diverse prescrizioni di norme specifiche, non in contrasto con le Leggi Sanitarie vigenti ed a*

condizione che vengano garantite anche con mezzi artificiali, la luminosità e l'aerazione dei locali”;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27.11.2015 è stata adottata la suddetta modifica all'art. 95 del vigente R.E. con contestuale revoca della delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27.11.2014; quest'ultima delibera consiliare, relativa all'adozione della modifica di cui all'art. 12 delle N.T.A. del vigente piano di urbanistica commerciale, non è stata approvata da questo Dipartimento (D.D.G. n. 311 dell'8.10.2015) in aderenza alle motivazioni di cui alla nota del Servizio 3/D.R.U. prot. n. 13693 del 9.06.2015 tenuto conto, tra l'altro, che la procedura, in precedenza, invocata (configurata come modifica alle N.T.A. del vigente P.U.C., così come si desume dalla delibera consiliare n. 44/2014) non appariva congrua poichè nell'ambito della procedura ex art. 5, comma 5, L.R. n. 28/1999 veniva compresa la modifica del vigente R.E. che attiene, invece, alla procedura ex art. 5 L.R. n. 71/1978.

Considerato che:

- la proposta di modifica al vigente R.E. di cui alla delibera consiliare n. 29/2015 appare congruamente motivata;
- il Responsabile della III Area, con relazione illustrativa datata 13.04.2016 i cui contenuti sono già formulati nella proposta di deliberazione approvata con delibera consiliare n. 29/2015, esplicita che “le tipologie edilizie ricorrenti del centro urbano .. sono caratterizzate da corpi di fabbrica contigui con modesta superficie coperta e il più delle volte con altezze dei piani terra che difficilmente soddisfano i requisiti fissati dal citato art. 95”; il predetto Responsabile precisa altresì, in merito al comma 1-bis adottato, l'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 5.07.1975 che disciplina i requisiti igienico-sanitari dei locali ad uso abitativo (con particolare riferimento all'altezza minima interna delle abitazioni) e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che disciplina i requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- l'A.S.P. di Messina (Dipartimento di Prevenzione – Distretto di Milazzo) ha espresso parere favorevole, sotto il profilo igienico-sanitario, di cui alla nota prot. n. 3126 del 16.10.2015 “..alla proposta di modifica dell'art. 95 del REC esclusivamente per il patrimonio edilizio esistente nel centro urbano e del suo completamento al fine di consentirne il riutilizzo e la rifunzionalizzazione per tutte quelle attività commerciali e laboratori artigianali compatibili con la struttura urbana”;
- le procedure seguite ai fini dell'adozione della modifica al vigente R.E.C. in argomento risultano regolari poichè è stato acquisito il parere propedeutico, reso favorevolmente da parte dell'A.S.P. di Messina, con prescrizioni e/o condizioni che comunque non costituiscono pregiudiziale alla definizione delle procedure anzidette;
- le modifiche al R.E.C. ex art 5 L.R. n. 71/1978 non rientrano tra le procedure soggette a V.A.S. o a verifica di assoggettabilità a V.A.S., di cui all'art. 12 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto trattasi di norme regolamentari che non possono presentare contenuti riferibili alla pianificazione, così come evidenziato con nota dirigenziale prot. n. 23253 del 20.10.2015.

Per quanto sopra esposto, sotto il profilo urbanistico e fatti salvi i pareri prescritti per legge, si è **del parere** che la modifica all'art. 95 del vigente R.E.C., adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 29/2015, **sia meritevole di approvazione**, nel rispetto dei superiori considerata e delle prescrizioni e/o condizioni contenute nel parere rilasciato dall'A.S.P. di Messina prot. n. 3126/2015 suindicato.”

RITENUTO di poter condividere il parere n. 05 del 26/05/2016 reso dall'U.O. 3.1 del Servizio 3/DRU;

RILEVATA la regolarità della procedura eseguita;

DECRETA

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche, in conformità a quanto prescritto nel parere n. 05 del 26 maggio 2016 reso dall'U.O. 3.1 del Servizio 3/D.R.U., **è approvata** la modifica all'art. 95 del vigente R.E.C., adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2015, concernente l'aggiunta del comma 1 bis che così recita: “Esclusivamente per il patrimonio edilizio esistente nel centro urbano e del suo completamento, l'altezza minima delle attività commerciali e dei laboratori artigianali compatibili con la struttura urbana è di m 2,70 se situati al piano terreno; tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, si misura all'intradosso della volta, a due terzi della monta; sono fatte salve le diverse prescrizioni di norme specifiche, non in contrasto con le Leggi Sanitarie vigenti ed a condizione che vengano garantite anche con mezzi artificiali, la luminosità e l'aerazione dei locali”;

- Art. 2** - Fa parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti, vistati e timbrati da questo Assessorato:
- 1) parere n. 05 del 26/05/2016 reso dall'U.O. 3.1 del Servizio 3/DRU;
 - 2) delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2015 con allegata proposta di deliberazione;
 - 3) relazione illustrativa, datata 13.04.2016, del Responsabile della III Area del Comune di Spadafora;
 - 4) testo dell'art. 95 del vigente R.E.C. con evidenziate le modifiche apportate;
 - 5) parere favorevole, ai soli fini igienico-sanitari, dell'A.S.P. n. 5 di Messina (Dipartimento Prevenzione – Distretto di Milazzo) di cui alla nota prot. n. 3126 del 16.10.2015;
- Art. 3** - Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.
- Art. 4** - Il Comune di Spadafora resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con l'esclusione degli allegati, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 1150/1942, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 5** - Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla data della pubblicazione ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.
Ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Urbanistica.

Palermo, li

06/06/2016

Il Dirigente Generale
(ing. Salvatore Giglione)
firmato